

## **7. Requisiti del personale**

Le strutture e i servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di personale qualificato e numericamente adeguato.

I titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili;
- diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il quale valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo previste dall'art. 13, comma 11, della LR 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) e le modifiche del Piano socioassistenziale 1999-2001 (approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001).

Su richiesta delle famiglie e in base alla disponibilità del personale, le strutture e i servizi per la prima infanzia possono assicurare interventi integrativi, quali l'assistenza domiciliare dei bambini, l'accompagnamento a scuola, il "babysitteraggio".